

STATUTO

IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT VIALE PIER LUIGI NERVI
164

Numero REA: LT - 133018

Codice fiscale: 01933190595

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-04-2021 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B" AL N. 47.059 DI RACCOLTA	
	STATUTO	
	TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione e sede) E' costituita una società	
	Cooperativa sociale ai sensi della legge 08 novembre 1991,	
	n. 381, di tipo misto (cooperativa sociale di tipo A e B) a	
	capitale variabile ed a mutualità prevalente denominata " Il	
	Quadrifoglio Cooperativa Sociale ".	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Latina (LT).	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di	
	sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel	
	territorio nazionale, di trasferire la sede sociale	
	nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e	
	di sopprimere ovunque unità locali operative.	
	Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia,	
	nonchè le disposizioni previste dal Titolo VI del libro V	
	del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non	
	previsto dal Titolo VI del libro V del codice civile, in	
	quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.	
	Alla cooperativa si applicano, in particolare, le	
	disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142, di	
	riforma della figura del socio lavoratore, e successive	
	modificazioni e integrazioni.	
	Art. 2 (Durata) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre	
	2030 e potrà essere prorogata con deliberazione	

	dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso	
	per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico) La Cooperativa è retta e	
	disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di	
	speculazione privata ed ha lo scopo di ricercare e garantire	
	opportunità di lavoro per i propri soci alle migliori	
	condizioni del mercato tramite la gestione in forma	
	associata dell'azienda alla quale prestano la propria	
	attività lavorativa, e di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana, alla conoscenza del	
	patrimonio culturale e all'integrazione sociale dei	
	cittadini, mediante la gestione dei servizi socio -	
	sanitari, assistenziali, educativi, sanitari, di istruzione,	
	formazione professionale ed extrascolastica, attività	
	culturali di interesse sociale con finalità educativa,	
	servizi di inserimento o reinserimento al lavoro di	
	lavoratori e persone svantaggiate come previste dalla legge	
	e di tutte le attività connesse e ad essa riconducibili,	
	nonché strumentali al conseguimento dello scopo mutualistico.	
	La Cooperativa potrà svolgere le attività previste dalla L.	
	381/91, art. 1 lett. a) e b), secondo le modalità previste	
	dalla normativa in materia, che in quanto funzionalmente	
	collegate ai servizi di cui al comma precedente consentono	
	l'integrazione sociale di persone svantaggiate attraverso il	

	loro inserimento nel mondo del lavoro.	
	La Cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento	
	della propria attività, delle prestazioni lavorative dei	
	soci.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla	
	Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza,	
	nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e	
	dei Regolamenti interni. Al fine del raggiungimento degli	
	scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la	
	Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o	
	autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione	
	coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consenta la legislazione italiana.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al	
	rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano e	
	può aderire alle centrali di tutela e rappresentanza delle	
	cooperative riconosciute.	
	La Cooperativa può altresì aderire anche ad organismi	
	economici e sindacali che si propongono iniziative	
	mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.	
	Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate	
	dall'Organo Amministrativo.	

	Art. 4 (Oggetto sociale)	Considerato lo scopo della Società,
		come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e
		gli interessi dei soci come più oltre determinati, la
		Cooperativa, ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 08
		novembre 1991, n. 381, potrà svolgere le seguenti attività:
	1.	la gestione di centri di accoglienza e in genere
		strutture per il soggiorno e per il pernottamento per
		soggetti svantaggiati: madri sole con bambini, donne vittime
		di violenza, minori affidati dall'autorità giudiziaria,
		minori stranieri non accompagnati, stranieri richiedenti
		asilo e altre tipologie di fragilità e marginalità sociale;
	2.	la progettazione, l'organizzazione e la gestione di
		centri diurni, centri socio-educativi, centri residenziali,
		case protette e altre strutture a carattere sociale
		culturale e del tempo libero e ogni altro servizio volto
		all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e
		all'innalzamento della qualità della vita delle persone
		anziane, dei bambini, dei disabili, dei tossicodipendenti,
		degli alcolisti e dei soggetti in difficoltà;
	3.	la gestione di servizi territoriali integrati per
		l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e
		culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti,
		immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi
		compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi
		istituti - coloro che vivono in strutture quali: carceri,

	centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite,	
	centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e	
	centri di accoglienza per immigrati;	
	4. la gestione di servizi per l'integrazione degli alunni	
	disabili nelle scuole di ogni ordine e grado ivi inclusa la	
	gestione di attività complementari all'insegnamento, da	
	svolgere in aree pubbliche o private, a favore	
	dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri,	
	dei figli degli immigrati, dei giovani che rientrano in	
	Italia, di minori stranieri non accompagnati;	
	5 la gestione di servizi e strutture residenziali e/o semi	
	residenziali di tipo sanitario, sociale socio-sanitario,	
	socio-culturale, socio-assistenziale, educativo e ricreativo	
	per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in	
	difficoltà, ivi inclusi ospedali, residenze sanitarie	
	assistenziali, centri di riabilitazione, case di riposo,	
	ambulatori a carattere medico e riabilitativo o centri di	
	accoglienza o qualsiasi altra tipologia di struttura a	
	carattere residenziale e/o semiresidenziale, ottenuti	
	tramite procedure di selezione quali gare di appalto, bandi	
	pubblici, procedure ristrette o assegnazioni dirette da enti	
	privati, accreditamento e/o concessioni di enti pubblici o	
	privati;	
	6. l'attività di assistenza domiciliare avente carattere	
	sanitario e segnatamente medico-specialistico,	

	infermieristico, fisioterapico, psicologico o qualunque	
	altro carattere volto al superamento di fragilità sociali e	
	sanitarie ivi inclusi i servizi animativi, educativi, di	
	sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la	
	famiglia quanto presso la scuola o altre strutture,	
	pubbliche o private, di accoglienza, asili nido, centri	
	diurni e centri di servizio gestiti su affidamento in	
	qualsivoglia forma prevista dalla normativa vigente da parte	
	di enti pubblici e/o privati;	
	7. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di	
	attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti,	
	giovani, adulti, anziani ivi compresa la realizzazione di	
	grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere,	
	congressi, conferenze, concerti e manifestazioni	
	promozionali;	
	8. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili	
	nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie,	
	centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri	
	educativi, ludoteche e ogni altro servizio, anche a	
	domicilio, volto all'educazione e all'assistenza della prima	
	infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; attività e	
	servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o	
	fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;	
	9. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di	
	centri di aggregazione, centri di attività culturale e	

	ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza,	
	ludoteche, mediateche, centri di documentazione, atelier e	
	ogni altro servizio volto alla formazione, informazione,	
	socializzazione e assistenza a favore in particolare di	
	minori e altri soggetti in stato di bisogno;	
	10. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di	
	corsi di formazione in favore dei propri soci, dei propri	
	dipendenti e collaboratori, volti alla qualificazione	
	professionale, umana, culturale degli stessi;	
	11. la progettazione e la realizzazione di attività di	
	ricerca, anche in partenariato con enti pubblici e/o	
	privati, volta all'identificazione di strumenti e	
	metodologie per la migliore erogazione dei servizi in favore	
	delle persone bisognose;	
	12. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di	
	strutture di accoglienza a ciclo semi-residenziale e	
	residenziale rivolta a soggetti fragili privi di autonomia e	
	di adeguato sostegno familiare e/o sociale, cosiddetti	
	servizi e/o strutture denominati "dopo di noi", finanziati	
	in proprio e/o in qualunque modalità prevista dalla	
	normativa, come ad esempio gare di appalto, bandi pubblici,	
	procedure ristrette o assegnazioni dirette da enti privati,	
	accreditamento e/o concessioni di enti pubblici o privati;	
	13. la gestione di cucine e locali adibiti alla	
	realizzazione di pasti caldi e freddi incluso il trasporto	

	dei cibi per conto proprio e conto terzi;	
	14. ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento della	
	Regione Lazio n. 19/2008	
	a) la produzione e l'organizzazione di soggiorni, viaggi e	
	crociere per via terrestre, marittima ed aerea, per singole	
	persone o gruppi, anche con sistemi totalmente o	
	parzialmente informatici, nel rispetto delle condizioni di	
	cui al comma 2, lettera e);	
	b) l'intermediazione mediante vendita diretta al pubblico di	
	titoli di trasporto, soggiorni, viaggi e crociere prodotti	
	ed organizzati dalle imprese di cui alla lettera a), anche	
	con sistemi totalmente o parzialmente informatici, nel	
	rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettera e).	
	La Cooperativa, in relazione al perseguimento dello scopo	
	mutualistico finalizzato all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate, di cui all'art. 1 lett. b) della Legge	
	08 novembre 1991, n. 381, potrà svolgere le seguenti	
	attività:	
	a= lo svolgimento delle attività di impresa, finalizzate	
	all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativa di	
	persone svantaggiate, ai sensi degli artt. 1, lettera b), e	
	4 della legge n. 381/1991;	
	b) la partecipazione a bandi pubblici, gare o trattative	
	private per la gestione di parchi, giardini e strutture	
	ricreative comprendenti la gestione del verde,	

	l'accrescimento dell'utilità sociale degli spazi, l'attività	
	di somministrazione di alimenti e bevande con gestione	
	diretta o anche mediante affitto di ristoranti, bar, spacci	
	e la gestione di impianti o piste sportive anche attraverso	
	l'affitto, il comodato, l'acquisto e la vendita degli stessi	
	per ottenere tramite la gestione in forma associata	
	continuità di occupazione lavorativa e migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali;	
	c) l'attività di agenzia di viaggi e turismo, di tour	
	operator nella più ampia forma ed accezione, inclusa la	
	green mobility, l'organizzazione e la gestione di vacanze o	
	soggiorni di tipo culturale, ricreativo, educativo e	
	didattico, agenzia di viaggi e turismo per favorire	
	l'inserimento di persone svantaggiate e non nei servizi al	
	turista;	
	d) l'attività di gestione di parcheggi pubblici e privati a	
	pagamento, di noleggio biciclette, monopattini in modo da	
	ottenere tramite la gestione cooperativistica migliori	
	possibilità occupazionali e condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	La Cooperativa, in relazione ai propri scopi, potrà svolgere	
	qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra	
	elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte	
	le operazioni di natura immobiliare, industriale, mobiliare	
	e finanziaria (con esclusione di qualsiasi attività svolta	

	nei confronti del pubblico) necessarie o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali e mutualistici e comunque	
	sia indirettamente che direttamente attinenti e medesime,	
	nonché fra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:	
	- attuare gli scopi sociali agendo in forma diretta o in	
	base a contratti di rappresentanza, commissione, appalto,	
	subappalto, agenzia, gare, licitazioni, bandi, concessioni,	
	stipulati con ditte, agenzie enti (pubblici e privati)	
	operanti nel mercato nazionale od estero ed in qualsiasi	
	settore;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o	
	comunque accessorie all'attività sociale, e favorirne lo	
	sviluppo;	
	- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi	
	economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito;	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge	
	31.01.92, n. 59;	
	- emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari;	
	- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra	

	garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento	
	di credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce,	
	nonché a favore di altre cooperative;	
	- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei	
	soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata	
	ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio	
	tra non soci sotto ogni forma.	
	La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	
	civile.	
	TITOLO III SOCI	
	Art. 5 (Numero e categorie) Il numero dei soci è illimitato	
	e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero	
	dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge,	
	esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno,	
	trascorso il quale la Società si scioglie e deve essere	
	posta in liquidazione.	
	Sono soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo	

	un compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private.	
	Vi è inoltre la categoria dei soci finanziatori, costituita	
	da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, di cui	
	all'art. 2526 C.C. e di cui alla Legge n. 59/1992, come	
	disciplinata al successivo art. 19 e ss. Ogni socio è	
	iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.	
	Art. 6 (Soci lavoratori) I soci lavoratori perseguono lo	
	scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e	
	con la prestazione della propria attività lavorativa,	
	continuità di occupazione e le migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali. Possono essere soci i	
	lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di	
	agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una	
	capacità professionale nei settori di cui all'oggetto	
	sociale della Cooperativa e che, per la loro capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono	
	partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed	
	attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini	
	sociali.	

	Possono essere ammessi come "soci cooperatori" anche	
	elementi tecnici amministrativi nel numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento della società, ma comunque,	
	in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un	
	rapporto di lavoro o di collaborazione nelle diverse	
	tipologie previste dalla legislazione italiana. In	
	considerazione della peculiare posizione giuridica del socio	
	lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito regolamento interno, redatto dal Consiglio di	
	Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	Il regolamento interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure adottate per farvi fronte.	
	Può inoltre definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle	
	condizioni e delle modalità previste dalla legge.	
	Art. 7 (Soci volontari) Sono volontari i soci che prestano	
	la loro attività nella Cooperativa gratuitamente, per fini	
	di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare il numero	

	massimo consentito dalla legge.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla	
	base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale per	
	la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	Amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Art. 8 (Categoria speciale di soci) La Cooperativa potrà	
	istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.	
	2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi	
	sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere	
	ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare	
	la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al	

	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione, durata che non può eccedere i cinque anni	
	trascorsa la quale il socio è ammesso a godere dei diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori, secondo quanto	
	infra precisato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero	
	rappresentati in Assemblea.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del	
	codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	

	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'art. 13 del presente statuto, l'inosservanza dei doveri	
	inerenti la formazione. Verificatasi una causa di	
	esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima	
	del termine fissato al momento della sua ammissione per il	
	godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo	
	amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della domanda, notificare all'interessato la	
	deliberazione di esclusione.	
	Art. 9 (Domanda di ammissione) Chi intende essere ammesso	
	come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo	
	domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona	
	fisica:	

	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) titolo di studio e indicazione della effettiva attività	
	svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle	
	specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle	
	condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio	
	intende instaurare in conformità con il presente statuto e	
	con l'apposito regolamento dei quali dichiara di aver	
	ricevuto copia;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere,	
	tenuto conto del numero di azioni minime che ogni socio deve	
	sottoscrivere in base alle delibere dell'assemblea il quale	
	non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite	
	minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la modalità di versamento delle azioni sociali, secondo	
	le previsioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione e	
	per l'ammontare previsto dall'Assemblea,	
	oltre all'eventuale sovrapprezzo ai sensi di legge;	
	e) la sottoscrizione e la modalità di versamento della tassa	
	di ammissione, per l'ammontare previsto dal consiglio di	
	amministrazione;	
	f) l'indicazione della categoria di soci a cui chiede di	
	essere iscritto;	
	g) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	

	il presente statuto ed il regolamento interno, e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	Organi sociali;	
	h) la espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola arbitrale contenuta negli artt. 48 e seguenti	
	del presente statuto.	
	Se trattasi di Società, Associazioni od Enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'Organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	previsti dal presente statuto, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti	
	con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60	
	(sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto	
	della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	

	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio	
	di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi	
	entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	Il Consiglio di amministrazione illustra nella relazione di	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 10 (Obblighi del socio) Fermi restando gli altri	
	obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo: del capitale sottoscritto; della	
	tassa di ammissione a fondo perduto; del sovrapprezzo	
	eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, del regolamento interno e	
	delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;	
	c) a contribuire al conseguimento degli scopi sociali della	
	Cooperativa;	
	d) se soci lavoratori mettere a disposizione, le proprie	

	capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al	
	tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità	
	delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e	
	ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 11 (Divieto svolgimento attività concorrente) Non	
	possono essere soci coloro che, esercitano in proprio	
	imprese in concorrenza con quella della cooperativa. Possono	
	essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui	
	interessi non siano in contrasto con quelli della	
	cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di	
	altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in	
	contrasto con quelli della cooperativa.	
	Senza un espresso assenso da parte dell'Organo	
	Amministrativo, è inoltre fatto divieto ai soci cooperatori	
	di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che	
	perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività	
	concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore	
	di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo	
	a quello della cooperativa.	

	Art. 12 (Perdita della qualità di socio) La qualità di socio	
	si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 13 (Recesso del socio) Oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) il cui rapporto di lavoro - subordinato o autonomo o di	
	altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo;	
	c) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata ovvero altro mezzo che assicuri la prova del	
	ricevimento alla Società.	
	Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla	
	ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	Amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere alla procedura arbitrale con le	
	modalità previste ai successivi artt. 48 e seguenti. Il	
	recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e	
	il rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	

	Art. 14 (Esclusione)	L'esclusione sarà deliberata
	dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli Organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, il regolamento	
	interno, le deliberazioni adottate dagli Organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al	
	socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per	
	adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al	
	versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei	
	pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	

	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo, ovvero che il rapporto finisca per mancato	
	superamento del periodo di prova;	
	g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	h) che volontariamente abbia rassegnato le proprie	
	dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o	
	abbia dichiarato la volontà di interrompere qualsiasi altro	
	rapporto di lavoro autonomo o in qualunque altra forma	
	instaurato;	
	i) il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi	
	motivo oggettivo;	
	j) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art. 11 senza la prevista	
	autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;	
	k) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento come previsto	
	dall'art.1455 del Codice Civile;	
	l) che venga condannato con sentenza penale e civile da	
	renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;	
	m) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati infamanti;	
	n) che abbiano subito provvedimenti di interdizione o che	
	siano stati inabilitati;	
	o) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali	

	alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e	
	disordini pregiudizievoli.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può ricorrere	
	all'arbitrato ai sensi degli artt. 48 e seguenti, nel	
	termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dalla comunicazione al socio	
	della delibera, cui seguirà relativa annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 15 (Delibere di recesso ed esclusione) Le deliberazioni	
	assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate	
	ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno ovvero altro mezzo che assicuri la prova del	
	ricevimento.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa	
	in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo	
	amministrativo su tali materie sono demandate alla procedura	
	arbitrale, regolata dagli artt. 48 e seguenti del presente	
	statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di	

	Amministrazione, alla deliberazione di recesso o di	
	esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato di cui al	
	precedente articolo.	
	Art. 16 (Liquidazione) I soci receduti od esclusi hanno	
	diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente	
	liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo	
	art. 29, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione	
	comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia	
	stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'art. 2545 - quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Il diritto al rimborso, salvo al diritto di ritenzione	
	spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquidato, si matura allo scadere	
	dei 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del	
	predetto bilancio. Il rimborso verrà liquidato su richiesta	
	scritta dell'interessata.	
	Art. 17 (Morte del socio) In caso di morte del socio, gli	

	eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere	
	il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente articolo 16.	
	Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del	
	capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, questi, entro 180	
	(centottanta) giorni dalla data del decesso, dovranno	
	indicare quello tra loro che li rappresenterà di fronte alla	
	Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi del socio defunto	
	non possono subentrare nella partecipazione da costui	
	detenuta.	
	Art. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	ove questo non sia stato richiesto a mezzo lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno entro i 5 (cinque) anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà	

	richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto	
	alla riserva legale.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del	
	rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della	
	Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei	
	limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 19 (Soci finanziatori) Ferme restando le disposizioni	
	di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere	
	ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art.	
	2526 cod. civ.	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori	
	disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,	
	nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli	
	artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo,	
	ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni	

	concernenti i requisiti di ammissione, le cause di	
	incompatibilità e le condizioni di trasferimento.	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.	
	A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il	
	fondo per il potenziamento aziendale costituito con i	
	conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 27,	
	secondo trattino, del presente Statuto.	
	Art. 20 (Conferimento ed azioni dei soci finanziatori) I	
	conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	azioni nominative trasferibili del valore di euro 500	
	(cinque cento) ciascuna.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori	
	da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al	
	venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la	
	parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di	
	amministrazione.	
	Art. 21 (Alienazione delle azioni dei soci finanziatori)	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento del Consiglio di amministrazione.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto	

	acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi	
	entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto	
	acquirente indicato dal socio che intende trasferire i	
	titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.	
	Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere	
	al proposto acquirente.	
	Fatta salva espressa richiesta da parte del socio	
	finanziatore, la società ha facoltà di non emettere i titoli	
	azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1.	
	Art. 22 (Deliberazione di emissione) L'emissione delle	
	azioni destinate ai soci finanziatori deve essere	
	disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria	
	con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo	
	dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di	
	opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o	
	limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto	
	dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti	
	disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art.	
	2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata	
	degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai	
	soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla	
	sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati	
	alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle	
	disposizioni di attuazione del cod. civ.	

	Con la stessa deliberazione potranno essere altresì	
	stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli	
	eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi	
	eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in	
	deroga alle disposizioni generali contenute nel presente	
	Statuto.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai	
	fini del collocamento dei titoli.	
	Art. 23 (Esercizio di diritti dei soci finanziatori) A	
	ciascun socio finanziatore sono attribuiti i seguenti voti,	
	in proporzione alle azioni possedute:	
	- fino a 50 azioni: n. 1 voto	
	- da 51 a 100 azioni: n. 2 voti	
	- da 101 a 150 azioni: n. 3 voti	
	- da 151 a 200 azioni: n. 4 voti	
	- oltre 201 azioni: n. 5 voti.	
	L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370	
	c.c. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in	
	qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna	
	Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale	
	limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti	

	automaticamente entro la misura consentita,	
	applicando un coefficiente correttivo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili	
	per legge e il numero di voti da essi portato.	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal	
	presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in	
	assemblea speciale.	
	L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di	
	amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante	
	comune della categoria, quando questi lo ritengano	
	necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un	
	terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono	
	determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e	
	seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le	
	disposizioni di cui agli artt. 32 ss. del presente Statuto.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che	
	essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di	
	almeno un amministratore. Tale nomina sarà deliberata a	
	maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La	
	deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni	
	destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da	
	parte di tale categoria di un numero maggiore di	

	amministratori, purché non superiore ad un terzo dei	
	complessivi membri dell'organo.	
	TITOLO V	
	Art. 24 - (Diritti patrimoniali e recesso) Ai soci	
	finanziatori spetta la remunerazione stabilita nei limiti di	
	cui dall'art. 2514, lett. b), cod. civ. e secondo le	
	modalità stabilite dal regolamento di emissione. Detta	
	remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza	
	di utili e, in caso di insufficienza dell'utile di	
	esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi	
	per tutta la durata della partecipazione.	
	Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azioni	
	dei soci cooperatori in misura superiore all'indice Istat	
	incrementato di 1,5 (uno virgola cinque) punti percentuali,	
	tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci	
	finanziatori senza ulteriori maggiorazioni, solo se previsto	
	dalla relativa delibera di emissione.	
	A favore dei soci sovventori e delle azioni di	
	partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in	
	misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla	
	remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci	
	cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere	
	superiore a due punti rispetto al limite previsto per i	

	dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ. La	
	riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non	
	comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci	
	finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il	
	valore nominale complessivo delle azioni dei soci	
	cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le	
	azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci	
	cooperatori, per il loro intero valore.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai	
	soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia	
	decorso il periodo minimo di due anni a decorrere dalla data	
	di iscrizione nel libro soci, ovvero altro termine previsto	
	nella relativa delibera di emissione. In tutti i casi in cui	
	è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà	
	avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e	
	seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore	
	nominale eventualmente rivalutato.	
	Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o	
	rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art.	
	2529 e nei limiti ivi previsti.	
	L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore	
	al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali	
	rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.	
	Art 25 - (Procedure di programmazione pluriennale) Con	

	deliberazione dell'Assemblea straordinaria la Cooperativa	
	può adottare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale,	
	secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal	
	caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione	
	cooperativa, anche al portatore se interamente liberate,	
	prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione	
	degli utili.	
	Art 26 - (Azioni di partecipazione cooperativa) Le azioni di	
	partecipazione cooperativa possono essere emesse, con le	
	modalità di cui al precedente art. 22, comma 1, per un	
	ammontare non superiore alla minor somma tra il valore	
	contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto	
	risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato	
	presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere	
	offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai	
	soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.	
	Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i	
	privilegi patrimoniali stabiliti dall'art. 5, commi da 7 a	
	9, della legge 59/1992.	
	Con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria	
	dei soci, sono determinate le modalità attuative delle	
	procedure di programmazione di cui all'alinea del presente	
	articolo. L'Assemblea speciale degli azionisti di	

	partecipazione determina le modalità di funzionamento	
	dell'Assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.	
	Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione	
	può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può	
	assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne	
	le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni	
	dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei	
	possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei	
	confronti della Società.	
	TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 27 (Elementi costitutivi) Il patrimonio della	
	Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti dei soci cooperatori rappresentati da	
	azioni di valore nominale pari a Euro 25;	
	- dai conferimenti dei soci finanziatori, rappresentati da	
	azioni nominative ciascuna del valore di euro 500,00	
	(cinquecento virgola zero zero). I conferimenti dei soci	
	finanziatori sono specificatamente imputati al Fondo per lo	
	sviluppo tecnologico e per potenziamento aziendale;	
	- dai conferimenti rappresentati dalle azioni di	
	partecipazione cooperativa;	
	- dai conferimenti dei soci volontari rappresentati da	
	azioni di valore nominale pari a Euro 25;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	

	di cui all'art. 29 e con il valore delle azioni	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci	
	finanziatori;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea o	
	prevista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle	
	azioni sottoscritte ed eventualmente rivalutate. Le riserve	
	sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci	
	né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.	
	La Società non emette i titoli ai sensi dell'art. 2346 del	
	codice civile comma 1°.	
	Art. 28 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione) Le azioni	
	non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari,	
	né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.	

9.		
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve		
essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal		
ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio		
è libero di trasferire la propria partecipazione e la		
Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che		
abbia i requisiti previsti per divenire socio.		
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve		
essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60		
(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può		
proporre opposizione mediante ricorso alla procedura		
arbitrale di cui ai successivi artt. 48 e seguenti.		
In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori		
possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare		
le azioni di cui si propone la cessione, alle medesime		
condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o		
di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio.		
Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha		
proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro		
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.		
Art. 29 (Bilancio di esercizio) L'esercizio sociale va dal		
1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni		
esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla		
redazione del progetto di bilancio d'esercizio ed		
eventualmente il bilancio sociale, secondo quanto previsto		

	dalla normativa vigente.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, e lo richiedano particolari esigenze relative	
	alla struttura ed all'oggetto della Società.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale	
	erogazione dei ristorni e destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92	
	n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92	
	n. 59;	
	d) a ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e	
	delle normative vigenti;	
	e) a remunerazione del capitale sociale effettivamente	
	versato in misura non superiore al limite stabilito dalla	
	legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	f) a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori e	
	delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e	

	secondo le modalità stabiliti dai Titoli IV e V del presente	
	statuto;	
	h) la restante parte a riserva straordinaria indivisibile.	
	Ovvero ad altre destinazioni deliberate dall'assemblea e	
	consentite dalla legge.	
	Fatta eccezione per l'eventuale fondo di sovrapprezzo e le	
	riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, le	
	riserve devono considerarsi indivisibili e pertanto non	
	potranno essere distribuite tra i soci sotto qualsiasi	
	forma, sia durante la vita della Cooperativa che all'atto	
	del suo scioglimento.	
	Art. 30 (Ristorni) L'Organo amministrativo che redige il	
	progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al	
	conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera	
	sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della	
	normativa vigente, delle disposizioni del presente statuto e	
	del relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito	
	tra i soci cooperatori tenuto conto della qualità e quantità	
	della prestazione lavorativa dei soci nell'esercizio di	
	riferimento ai fini di erogare loro un trattamento economico	
	ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio: in forma liquida o mediante aumento	

	proporzionale delle rispettive quote ovvero mediante altra	
	forma consentita dalla legge e deliberata dall'assemblea	
	Rimangono ferme ed inderogabili le disposizioni previste	
	dall'art. 2514 in materia di requisiti per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è	
	consentita solo dopo che siano state effettuate le	
	destinazioni degli utili di cui al precedente art. 29 lettere	
	a), b) c) ed f).	
	TITOLO VII ORGANI SOCIALI	
	Art. 31 (Organi) Sono Organi della Società:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	- l'Organo di Controllo	
	Art. 32 (Competenze dell'Assemblea) L'Assemblea è ordinaria	
	o straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria:	
	- discute e approva il bilancio dell'esercizio precedente ed	
	eventualmente il bilancio sociale;	
	- delibera sulla distribuzione degli eventuali residui	
	attivi di bilancio;	
	- delibera sugli oggetti attribuiti alla sua competenza	
	dalla Legge o dal presente Statuto;	
	- nomina e revoca gli Amministratori;	
	- nomina i membri dell'Organo di Controllo;	

	- determina il compenso del Consiglio di Amministrazione e	
	dell'Organo di Controllo;	
	- delibera sulla eventuale erogazione dei ristorni;	
	- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con	
	le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei	
	soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché,	
	in presenza delle condizioni previste dalla legge, il	
	programma di mobilità;	
	- svolge gli altri compiti attribuiti dalla legge alla sua	
	competenza.	
	- approva i regolamenti interni della cooperativa;	
	- delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci.	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello	
	statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	Liquidatori e su ogni altra materia espressamente	
	attribuita dalla legge alla sua competenza.	
	Art. 33 (Convocazione dell'Assemblea) L'Assemblea è	
	convocata dall'Organo amministrativo, presso la sede sociale	
	(ovvero in altro luogo, purché in Italia), mediante avviso	
	comunicato ai soci che garantisca la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, quale a titolo esemplificativo, e da	
	utilizzarsi in modo alternativo tra loro: la raccomandata	
	postale ricevuta di ritorno o la raccomandata a mano con	
	firma di avvenuto ricevimento comunicato ai soci con mezzi	

	che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8	
	(otto) giorni prima dell'assemblea.	
	L'Organo Amministrativo in alternativa alle modalità di	
	convocazione sopra indicate potrà convocare l'assemblea	
	anche mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o sul	
	quotidiano "Il Sole 24 Ore" o sul quotidiano "La	
	Repubblica", almeno 15 (quindici) giorni prima	
	dell'adunanza. La convocazione dovrà anche affiggersi anche	
	nei locali della sede legale della società. L'Organo	
	amministrativo può, in aggiunta alle modalità di	
	convocazione sopra stabilite, utilizzare qualunque altra	
	forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci	
	l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco	
	delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui	
	nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non	
	risultasse legalmente costituita.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'art. 29.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	

	almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta all'Organo amministrativo.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo	
	senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data	
	della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge,	
	su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto	
	o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea straordinaria delibera altresì sull'emissione	
	degli strumenti finanziari, ai sensi dei precedenti artt. 19	
	e segg.	
	Art. 34 (Costituzione e quorum deliberativi) L'Assemblea sia	
	ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, è	
	regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci	
	aventi diritto di voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei voti spettanti ai soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto. Le Assemblee, quando	
	sono validamente costituite, sia in prima che in seconda	
	convocazione, rappresentano l'universalità della cooperativa	
	e le loro deliberazioni, che non siano in contrasto con la	

	Legge o con il presente Statuto, obbligano tutti i soci	
	anche se non intervenuti o dissenzienti.	
	L'Assemblea delibera validamente su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno con la maggioranza assoluta dei voti	
	presenti o rappresentati, salvo che sullo scioglimento e la	
	liquidazione della società per cui occorrerà la presenza	
	diretta o mediante delega della metà più uno dei voti	
	spettanti ai soci aventi diritto di voto ed il voto	
	favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentanti aventi	
	diritto di voto.	
	Art. 35 (Votazioni) Per le votazioni si procederà	
	normalmente col sistema dell'alzata di mano.	
	Art. 36 (Voto) Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro	
	che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta	
	giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci	
	cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di	
	5 (cinque) voti.	
	Per i soci finanziatori si applicano le disposizione di cui	
	al Titolo IV. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono	
	intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	

	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che	
	non sia Amministratore, sindaco dipendente come disposto	
	nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci. La	
	delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Le deleghe devono essere menzionate nel verbale	
	dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	Art. 37 (Presidenza dell'Assemblea) L'Assemblea è presieduta	
	dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza	
	dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, con il voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, scelto tra i	
	soci. La nomina del Segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un Notaio.	
	Art. 38 (Assemblee separate) Ove si verificassero i	
	presupposti di legge di cui all'art. 2540 c.c., ovvero ove	
	lo ritenga opportuno l'organo amministrativo per facilitare	
	la partecipazione dei soci ai processi decisionali della	
	cooperativa, la cooperativa istituisce le assemblee separate.	
	Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee	
	separate nei modi e termini previsti per l'assemblea	
	generale.	
	Ciascuna assemblea separata è convocata con il medesimo	

	avviso che convoca l'assemblea generale, contenente il	
	medesimo ordine del giorno oltre all'elezione dei delegati	
	all'assemblea generale.	
	Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima	
	assemblea separata.	
	L'avviso di convocazione deve indicare il luogo e il tempo	
	delle adunanze tanto delle assemblee separate come	
	dell'assemblea generale.	
	L'avviso di convocazione deve contenere, per esteso, la	
	deliberazione proposta.	
	Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e,	
	conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle	
	assemblee separate, i soci della cooperativa possono essere	
	raggruppati in "sezioni secondo le modalità stabilite	
	dall'Organo Amministrativo.	
	Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'Assemblea	
	Generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle	
	Assemblee separate. L'assemblea separata è presieduta da	
	persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti,	
	che designano anche il segretario.	
	Ogni Assemblea separata delibera sulle materie che formano	
	oggetto dell'Assemblea generale e nomina i delegati	
	all'Assemblea generale, scegliendoli tra i soci, non	
	amministratori nè sindaci nella proporzione di uno a dieci, o	
	frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentati,	

	secondo quanto previsto da regolamento in materia, in modo	
	comunque che sia assicurata la proporzionale rappresentanza	
	delle minoranze espresse dalle assemblee separate.	
	Devono essere nominati anche delegati supplenti, che	
	sostituiscano quelli effettivi in caso di impedimento di	
	questi ultimi alla partecipazione all'assemblea generale.	
	Quando si adopera tale forma di convocazione, l'Assemblea	
	Generale sarà costituita dai delegati presenti delle	
	Assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il	
	numero dei soci attribuitogli e risultante dal processo	
	verbale della rispettiva Assemblea separata. Il numero dei	
	soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti	
	delle Assemblee separate condiziona la validità	
	dell'Assemblea Generale in prima convocazione ed in seconda	
	convocazione.	
	Le assemblee separate deliberano, oltre che sull'elezione	
	dei delegati, anche sul merito della deliberazione che verrà	
	adottata dall'assemblea generale; i delegati, sia di	
	maggioranza che di minoranza, sono conseguentemente vincolati	
	ad esprimere il voto in assemblea generale secondo quanto	
	deliberato dai soci che li hanno rispettivamente eletti.	
	Per ogni deliberazione dell'Assemblea Generale il computo	
	dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base	
	di quelli riportati nelle singole Assemblee separate e	
	risultanti da relativi verbali i cui delegati siano presenti	

	all'Assemblea Generale. Nel caso la Cooperativa abbia emesso	
	azioni di partecipazione Cooperativa è prevista la	
	convocazione dell'Assemblea speciale dei possessori delle	
	azioni di partecipazione Cooperativa di cui all'art. 6 della	
	Legge 59, con le stesse modalità di convocazione previste	
	per l'Assemblea Ordinaria dei soci. Rimane fermo il diritto	
	dei soci che abbiano partecipato all'Assemblea separata di	
	assistere all'Assemblea generale. Il voto nell'assemblea	
	generale è esercitato esclusivamente dai delegati nominati	
	dalle assemblee separate. Lo svolgimento delle assemblee	
	separate è disciplinato da apposito regolamento.	
	Art. 39 (Organo amministrativo) La Società è amministrata da	
	un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre	
	ad un massimo di nove membri, secondo il numero esatto che	
	verrà determinato in occasione della nomina da parte	
	dell'assemblea.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche	
	in possesso dei requisiti di legge.	
	I soci finanziatori, o mandatarî delle persone giuridiche	
	soci finanziatori, possono essere nominati amministratori.	
	Gli amministratori durano in carica tre esercizi e possono	
	essere rinominati.	
	L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione	

	riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma del	
	precedente art. 23 ultimo comma.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Art. 40 (Compiti del Consiglio di Amministrazione) Il	
	Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri	
	per l'amministrazione e la gestione sia ordinaria che	
	straordinaria della Cooperativa, ad eccezione di quelli	
	espressamente riservati dalla legge all'Assemblea.	
	Esso compie le operazioni necessarie per l'attuazione	
	dell'oggetto sociale ed in genere tutte le operazioni	
	attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente	
	statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, relaziona sui	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito	
	della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono	
	intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso	
	di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c..	
	Al Consiglio di Amministrazione spetta, fra l'altro, a	
	titolo esemplificativo:	
	- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;	
	- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	

	- redigere i bilanci consuntivi e preventivi;	
	- redigere il bilancio sociale;	
	- compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare,	
	permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le	
	più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di	
	rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi	
	operazione compreso leasing presso Istituti di credito di	
	diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere	
	conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi	
	operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e	
	mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere,	
	accettare, emettere, girare, avvallare, scontare,	
	quietanziare crediti ed effetti cambiari o cartolari in	
	genere;	
	- concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative	
	private per opere e servizi inerenti l'attività sociale e	
	stipulare i relativi contratti;	
	- determinare la tassa di ammissione a fondo perduto;	
	- deliberare a concedere avvalli cambiari, fideiussioni ed	
	ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito agli Enti a cui la Cooperativa	
	aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;	
	- conferire procure, sia generali che speciali;	

	- assumere e licenziare il personale della società;	
	fissandone le mansioni e la retribuzione;	
	- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci e le penali da applicarsi ai soci	
	eventualmente;	
	- designare gli Amministratori che dovranno partecipare alle	
	Assemblee separate;	
	- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge o del presente	
	Statuto, siano riservati all'Assemblea generale;	
	- deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la	
	raccolta di prestiti;	
	- deliberare la costituzione, l'adesione o l'uscita da altri	
	Organismi, Enti o Società, salvo quanto previsto dall'art.	
	2361 C.C..	
	II Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte	
	dei suoi poteri, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci e delle	
	altre materie previste dalla legge, al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, ai vice Presidenti del	
	Consiglio di Amministrazione, ad uno o più dei propri	
	componenti, anche disgiuntamente, ovvero ad un eventuale	

	Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri	
	determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i vice	
	Presidenti del Consiglio di Amministrazione e gli	
	Amministratori delegati potranno compiere anche	
	disgiuntamente tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio di	
	amministrazione e all'organo di controllo, almeno ogni	
	centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo	
	di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato	
	esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti	
	dal consiglio di amministrazione.	
	Segretario del comitato esecutivo è il segretario del	
	consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un	
	membro designato dal presidente.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del	
	comitato esecutivo valgono le norme previste per il	
	consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza dei voti dei componenti.	

	II Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori	
	Delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono	
	nominare Direttori, Istitori o Procuratori ad negozia per	
	il compimento di determinati atti o categorie di atti,	
	determinandone i poteri.	
	Art. 41 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione) II	
	Consiglio di Amministrazione:	
	a) elegge fra i suoi membri il Presidente, uno o più vice	
	Presidenti, che sostituiscano il Presidente nei casi di	
	assenza o di impedimento, ed uno o più Amministratori	
	delegati ai sensi dell'art. 2381 del codice civile;	
	b) può nominare un Segretario, anche estraneo al Consiglio	
	stesso;	
	c) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito	
	con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento (ad	
	esempio fax o posta elettronica), almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da	
	spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate	
	la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del	
	giorno.Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o	
	ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere	
	spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica	
	o allo specifico recapito che siano stati espressamente	
	comunicati dai componenti del Consiglio;	

	d) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in	
	Italia.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale,	
	quando intervengono tutti i componenti del Consiglio di	
	Amministrazione in carica nonché i componenti del Collegio	
	sindacale.	
	È possibile tenere le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi	
	audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle	
	quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al Presidente della riunione di	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	

	trasmettere documenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la	
	presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in	
	carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	In caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le riunioni	
	del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal	
	Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate	
	ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale,	
	anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto	
	nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	Art. 42 (Integrazione del Consiglio) Se nel corso	
	dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a	
	sostituirli, nell'ambito della medesima categoria di soci	
	cooperatori o finanziatori alla quale apparteneva il	
	consigliere da sostituire.	
	La deliberazione deve essere approvata dal Collegio	
	sindacale, e a condizione che la maggioranza sia sempre	

	costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.	
	Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla	
	prossima Assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati	
	dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a cessare	
	tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina	
	dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere	
	convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	Art. 43 (Compensi agli Amministratori) Al Consiglio di	
	Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per	
	l'esercizio delle funzioni, potrà essere assegnato un	
	compenso, che verrà determinato dall'Assemblea, in occasione	
	della nomina o con apposita delibera.	
	Il Consiglio ripartirà fra i suoi membri tale compenso, con	
	le modalità che esso stabilirà.	
	Art. 44 (Rappresentanza) La firma e la rappresentanza legale	
	della Società spettano al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento,	
	anche temporanei, al/i vice presidente/i del Consiglio di	
	Amministrazione, se nominati. Di fronte a terzi la firma di	
	chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o	

	impedimento del medesimo.	
	La rappresentanza della Società e la firma sociale libera	
	spetta, inoltre, agli Amministratori delegati, nell'ambito	
	dei poteri agli stessi attribuiti, ai Direttori, agli	
	Institori ed ai Procuratori, nei limiti dei poteri	
	determinati dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di	
	nomina. A titolo esemplificativo il Presidente ha la	
	possibilità:	
	- di riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze;	
	- di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed	
	amministrative, per ogni grado di giurisdizione, ed anche	
	per giudizi di revocazione e cassazione;	
	- di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti la cooperativa;	
	- di delegare, previa autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione, i propri poteri, in tutto od in parte, ad	
	un membro del Consiglio di Amministrazione od a impiegati	
	della società;	
	- di conferire mandato a persone di sua fiducia per	
	determinate categorie di atti e di affari o per singole	
	operazioni determinandone condizioni, modalità e pagamento;	
	- di eseguire tutti gli incarichi che il Consiglio di	
	Amministrazione gli abbia demandato.	

	Art. 45 (Organo di Controllo) L'Organo di Controllo, se	
	dovuto ai sensi di legge, sarà nominato dall'assemblea dei	
	soci compatibilmente alle norme vigenti ed alle eventuali	
	possibilità da queste concesse.	
	E' facoltà dell'assemblea sociale la nomina di in qualsiasi	
	momento di un Organo di Controllo, anche in mancanza dei	
	requisiti di obbligatorietà.	
	La tipologia di tale Organo (Revisore Unico o Collegio	
	Sindacale) sarà determinata dall'assemblea stessa,	
	compatibilmente con quanto previsto dalle leggi in vigore.	
	I componenti dell'Organo di Controllo rimangono in carica	
	tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, e	
	due supplenti, eletti tutti dall'Assemblea, la quale nomina	
	il Presidente del Collegio sindacale.	
	I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del	
	termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato	
	ricostituito.	
	L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.	
	Le riunioni possono tenersi anche con mezzi di audio/video	
	collegamento, purché siano rispettate le condizioni di cui	
	al precedente articolo 41.	
	L'Organo di Controllo in forma di Collegio sindacale è	

	validamente costituito con la presenza della maggioranza dei	
	Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei presenti. Delle riunioni dell'Organo di	
	Controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto	
	nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio	
	sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.	
	II Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	Art. 46 (Compiti dell'Organo di controllo) L'Organo di	
	Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello	
	statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.	
	L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei	
	conti, ai sensi di legge, salvo diversa deliberazione	
	dell'assemblea.	
	I componenti dell'Organo di Controllo devono assistere alle	
	adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee.	
	Art. 47 (Revisione legale dei conti)	
	In alternativa all'Organo di controllo e/o fuori dei casi di	
	obbligatorietà dello stesso, ove previsto dalla legge la	
	società può nominare per la revisione legale dei conti un	
	revisore o società di revisione, in possesso dei requisiti	
	di legge.	

	L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata	
	dell'Organo di controllo, ove nominato. Il controllo legale	
	dei conti avviene secondo le modalità previste dalla legge.	
	TITOLO VIII CONTROVERSIE	
	Art. 48 (Clausola arbitrale) Sono devolute alla cognizione	
	di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.	
	n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art.	
	49, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del	
	Pubblico Ministero:	
	- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili,	
	anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	- le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;	
	- le controversie promosse da Amministratori o Liquidatori,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei	
	nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla	
	mancata accettazione della domanda di adesione.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore o	
	Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla	
	clausola di cui al comma precedente.	

	Art. 49 (Arbitri e procedimento) Gli Arbitri sono in numero	
	di:	
	- uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	50.000. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	
	osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del	
	codice di procedura civile;	
	- tre, per le altre controversie. Gli Arbitri sono nominati	
	dal Presidente del Ordine Dottori Commercialisti nella cui	
	circonscrizione ricade la sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. Gli	
	Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/03, le parti possono	
	convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo	
	equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con	
	referimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi	
	proroghino detto termine per non più di una sola volta nel	
	caso di cui all'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 5/03, nel	
	caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni	
	altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio	

	del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole	
	procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.	
	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	Art. 50 (Esecuzione della decisione) Fuori dai casi in cui	
	non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata	
	esecuzione della decisione definitiva della controversia	
	deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione	
	del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi	
	nei confronti della Società o quando lasci presumere il	
	venir meno della sua leale collaborazione all'attività	
	sociale.	
	TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 51 (Scioglimento anticipato) La cooperativa si scioglie	
	per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o	
	accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui	
	tale accertamento non compete agli amministratori.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	

	legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea nomina i liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di	
	funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al	
	funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto	
	compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Art. 52 (Devoluzione patrimonio finale) In caso di	
	cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale	
	effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato	
	ai sensi del presente statuto, e dell'eventuale	
	sovrapprezzo, deve essere devoluto a norma dell'art. 2514	
	cod. civ., al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione previsto dall'art. 11, legge 31	
	gennaio 1992 n. 59. Ai fini del rimborso del capitale	
	sociale, si applica quanto previsto per i finanziatori dal	
	precedente art. 24, comma 4.	
	TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 53 (Regolamenti) Per meglio disciplinare il	
	funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e	

	regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica,	
	l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee	
	straordinarie.	
	Art. 54 (Principi di mutualità, requisiti mutualistici,	
	indivisibilità delle riserve e devoluzione) I principi in	
	materia di remunerazione del capitale, di riserve	
	indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori durante la vita sociale. Il patrimonio sociale,	
	fatta eccezione delle quote di capitale sociale rimborsabili	
	nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto nei	
	casi di recesso, decadenza ed esclusione, non è in nessun	
	caso ripartibile tra i soci.	
	I requisiti previsti dall'art. 2514 codice civile sono	
	recepiti dal presente statuto e sono inderogabili, essi	
	consistono nell'espresso:	
	- divieto di distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	

	effettivamente versato;	
	- divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 55 (Rinvio) Per quanto non previsto dal presente	
	statuto, valgono le disposizioni di cui alla Legge 8	
	novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle	
	cooperative sociali e successive modificazioni ed	
	integrazioni, e la relativa normativa regionale, le	
	disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di	
	riforma della figura del socio lavoratore, e successive	
	modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti norme di	
	legge sulle Società cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle Società cooperative", si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle imprese	
	sociali di cui al D. Lgs 112/2017 e a norma dell'art. 2519	
	le disposizioni sulle Società per azioni.	
	Sottoscrizione:	

67 di 67